



COMUNE
DI CERVIA

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ E
SVILUPPO DELLA CITTÀ

Proposta n. 138 del 21/03/2024

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 129 del 21/03/2024

ORDINANZA BALNEARE DEL COMUNE DI CERVIA - ANNO 2024

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E SVILUPPO DELLA CITTA'

Visti:

- l'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2019 così come modificata con Determine Dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1° aprile 2022 e n. 2594 del 9 febbraio 2024;
- la precedente Ordinanza balneare del Comune di Cervia n° 147 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2000 del 11/11/2019 "*Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente*";
- le Ordinanze sulla sicurezza della balneazione e della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- la D.G.C. n. 200/2015 recante ad oggetto "*Programma Mare d'inverno: definizione stagione balneare invernale - Criteri di indirizzo per apertura stabilimenti balneari e svolgimento iniziative inerenti il programma*";
- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- le vigenti Ordinanze sindacali in materia;

ORDINA

Art. 1 – Stagione balneare e disciplina degli orari di apertura al pubblico

1. La **stagione balneare** è compresa tra il **1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno** ed è distinta in "*Stagione balneare estiva*" e "*Stagione balneare invernale mare d'inverno*".
2. La **stagione balneare estiva** è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua ed il 02 Novembre: in tale periodo, le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei protocolli di regolamentazione previsti in materia per l'esercizio in sicurezza delle varie attività.

3. **La stagione balneare Mare d'inverno** comprende il restante periodo dell'anno: in tale periodo, è facoltà degli stabilimenti balneari del territorio di restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, a partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 03.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate, al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento al programma "Mare d'inverno", così come definito e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e ss.mm.ii. e dalle procedure e Regolamenti inerenti le singole attività proposte.

3-bis. In considerazione del numero di presenze attese sul nostro litorale ed al fine di incrementare e diversificare la qualità dell'offerta turistica, garantendo all'utenza una maggiore funzionalità delle strutture e servizi di spiaggia, tutti gli stabilimenti balneari, nel periodo dal 23 al 29 marzo, possono aprire al pubblico ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, anche al di fuori del programma "Mare d'inverno".

4. **L'attività balneare** deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di Maggio e terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di Settembre, comprendendo inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di Settembre. Durante tale periodo, presso tutte le strutture e gli impianti balneari, devono essere attivati i servizi di soccorso e salvamento a tutela dell'incolumità pubblica e privata nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui alla presente Ordinanza, all'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna, nonché all'Ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

5. Durante "**la stagione balneare estiva**" tutti gli stabilimenti balneari debbono restare aperti, almeno nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, con orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00. Gli stabilimenti balneari possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 24.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni nazionali sovraordinate.

6. Durante "**la stagione balneare estiva**", almeno nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, le attività di locazione imbarcazioni e natanti, depositi, scuole vela e attività similari, nei limiti e secondo i periodi di durata di cui alle singole licenze, debbono restare aperte tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 09.30 alle ore 19.00. Tali esercizi possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 21.00, con possibilità di svolgere attività in mare in presenza dell'attivazione del servizio di soccorso e salvamento, di norma previsto dalle ore 09.30 alle ore 18.30.

7. Gli stabilimenti balneari, in occasione dei festeggiamenti previsti per la notte fra venerdì e sabato della **PINK WEEK, di San Lorenzo e di Ferragosto**, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30 del giorno successivo, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate.

8. Gli stabilimenti balneari, in occasione delle particolari **giornate del 24, 25, e 31 Dicembre** possono prorogare la chiusura alle ore 3.30 del giorno successivo, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate.

9. Durante "**la stagione balneare invernale Mare d'inverno**" l'utilizzo delle strutture necessarie per lo svolgimento degli eventi, è consentito se tali strutture sono funzionali alle attività proposte, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, nonché secondo le indicazioni di cui alla D.G.C. n. 200/2015 e previa

acquisizione delle eventuali autorizzazioni, se ed in quanto necessarie, per la realizzazione delle singole iniziative.

10. Durante le giornate di apertura degli stabilimenti balneari, oltre allo svolgimento delle attività di elioterapia, sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento, è consentito svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

11. Gli stabilimenti balneari possono svolgere eventi, manifestazioni o trattenimenti comunque denominati nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'Ordinanza comunale avente ad oggetto "*Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel Comune di Cervia*", nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di pubblico spettacolo e pubblico intrattenimento.

Per tutto quello che riguarda lo svolgimento dell'attività di diffusione della musica, si rimanda alla disciplina prevista dalla vigente Ordinanza comunale di cui sopra, in particolare all'art. 4.

12. In ogni caso, lo svolgimento dell'attività di diffusione di musica non potrà costituire, specie nelle ore serali, l'attività prevalente dello stabilimento. Il Sindaco, anche d'urgenza, potrà apportare discipline particolari anche in corso di stagione qualora vi fossero comprovati problemi di tutela dell'inquinamento acustico.

13. Negli stabilimenti balneari che effettuano **somministrazione di alimenti e bevande**:

• le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;

• ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile;

• in ogni caso l'attività di somministrazione e la vendita devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche Ordinanze in materia ed in particolare dell'Ordinanza per la regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nel territorio comunale.

14. Deve essere perseguito il maggior distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrelloni di mq. 12 a paletto. E' consentito derogare a tali distanze minime, in zone soggette a particolari fenomeni erosivi e/o in considerazione della particolare conformazione morfologica della zona interessata, garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq tra i sistemi di ombreggio.

15. Nei periodi in cui sono previste le operazioni di rimozione e formazione della fascia dunosa invernale a protezione degli stabilimenti balneari, orientativamente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 20 Aprile, gli stabilimenti balneari possono restare aperti al pubblico a condizione che nelle aree in concessione ed in quelle antistanti non vi siano mezzi meccanici atti ad effettuare lavori. Gli stabilimenti interessati da tali lavori, al fine di garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, devono restare chiusi al pubblico per il tempo necessario all'ultimazione degli stessi.

Art. 2 – Divieto di accesso all'arenile durante le ore notturne e disciplina dei varchi a mare

1. E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre le ore 24,00.

2. Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati, nei casi previsti dall'articolo 1 punto 7) e 8), nonché durante lo svolgimento di manifestazioni

autorizzate o organizzate dall'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la proroga dell'orario.

3. Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico.
4. Durante la stagione balneare invernale, anche se gli stabilimenti balneari non parteciperanno al programma "Mare d'inverno", devono comunque essere individuati e debitamente segnalati tramite cartelli identificativi posti a lato mare e a lato monte, varchi a mare in numero sufficiente e comunque non inferiore a numero 71, che devono restare aperti in modo da garantire il pubblico accesso all'arenile.

Art. 3 – Zona di mare riservata alla balneazione

1. In relazione alla profondità dei fondali e dell'elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il territorio comunale.
2. La balneazione è vietata nei tratti di mare indicati dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza balneare N° 01/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii, nonché nei tratti di mare indicati dall'Ordinanza sulla balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e dalle specifiche Ordinanze comunali in materia igienico sanitaria.
3. Al fine di evitare intralcio alle attività di salvamento, disturbo alla quiete pubblica, danno o molestia alle persone, nonché nocimento all'igiene dei luoghi e pericoli per la pubblica incolumità, è vietato montare strutture e/o gonfiabili destinati a praticare giochi e/o attività nella zona di mare destinata alla balneazione.

Art. 4 – Svolgimento del servizio di salvataggio e forme di segnalazione

1. Nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di Maggio ed il secondo fine settimana (sabato e domenica) di Settembre, compresi inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di Settembre, presso tutte le strutture balneari aperte, gli impianti e le aree demaniali libere del territorio, deve essere attivato un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii, nonché dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna in materia di sicurezza della balneazione, così come integrate dalle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Il servizio dovrà garantire la copertura dello specchio acqueo di cui al precedente articolo 3 comma 1.
2. **Nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di Maggio ed il secondo fine settimana (sabato e domenica) di Settembre**, compresi inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di Settembre, il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 18.30**.
3. Nei periodi antecedenti e successivi a quelli suindicati, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico la balneazione assicurando l'istituzione del servizio di soccorso e salvataggio, in funzione del numero di presenze in spiaggia, di condizioni meteo particolarmente favorevoli, di incrementi della temperatura media e/o di altre particolari circostanze che facciano ritenere opportuno istituire il servizio oltre il periodo obbligatorio. In assenza del servizio, gli stabilimenti possono eventualmente restare aperti al pubblico per la sola attività di elioterapia, ma in tal caso deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio con le apposite bandiere di segnalazione previste dall'Ordinanza balneare regionale N° 1/2019 e ss.mm.ii e dall'Ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e devono essere apposti, in luoghi ben visibili, cartelli in quattro lingue recanti la dicitura "*Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia-spiaggia sprovvista di servizio di salvataggio*".

4. E' esclusa qualsiasi interruzione del servizio, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 6 ed il servizio deve essere prestato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste in materia.

5. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un Piano organico che preveda, per una necessaria continuità dei livelli e degli standard di sicurezza almeno 10 postazioni contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino ogni postazione, secondo le modalità indicate dall'Ordinanza Balneare Regionale N° 01/2019 e ss.mm.ii e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

6. In caso di servizio di soccorso e salvataggio svolto mediante Piano collettivo che garantisca condizioni di massima sicurezza, in considerazione della minore affluenza in spiaggia in determinati orari, è consentito che dalle ore 12.30 alle ore 14.30 il servizio sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue purché almeno in una postazione su due consecutive il servizio sia presente, al fine di consentire una pausa non superiore ad un'ora per il recupero psicofisico degli addetti al salvamento. Tali riduzioni devono essere rese note mediante le apposite bandiere previste dall'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii e dall'Ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

7. Il Piano collettivo di salvataggio deve inoltre prevedere un adeguato numero di postazioni di avvistamento adeguate in altezza che non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari circa tra loro, con una tolleranza massima del 5 % di differenza, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione ed eventualmente, a supporto, può essere prevista idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza balneare N° 01/2019 e ss.mm.ii della Regione Emilia Romagna e dall'ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.

8. Il Piano collettivo di salvataggio garantisce la copertura delle aree balneabili dove viene effettuato il servizio di noleggio pedaloni, esclusivamente negli orari di attivazione dello stesso e nel tratto di mare compreso dalla battigia fino alla profondità di mt. lineari 300. Negli altri orari e nella profondità che va dai 300 ai 500 ml, vige quanto previsto dall'Ordinanza della Capitaneria – Guardia Costiera di Ravenna.

9. Ad integrazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza, si dispone l'utilizzo di una bandiera di colore GIALLO-BLU indicante l'obbligo di chiusura totale degli ombrelloni anche in presenza di appositi dispositivi di ancoraggio, da issarsi sugli appositi pennoni in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

10. In caso di servizio di salvataggio proposto in forma individuale, il Piano dovrà essere conforme alla disciplina dettata dall'Ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii. e dalle Ordinanze sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Ravenna. Il Piano dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante un'organizzazione di uomini, mezzi e strumentazioni tecniche idonee a garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Il personale impiegato dovrà essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutto il periodo giornaliero in cui dovrà essere svolto il servizio, dovrà essere adeguatamente formato e dotato dei necessari brevetti ed abilitazioni, anche in relazione all'utilizzo del defibrillatore obbligatorio. Al fine di garantire uniformi standard di sicurezza, il servizio di salvamento individuale dovrà aderire al protocollo di sicurezza con il "118 - Romagna Soccorso" nonché garantire le modalità d'intervento operativo attualmente in uso al servizio in forma associata, anche prevedendo un intervallo minore fra torrette o numero maggiore di operatori di salvamento nel tratto in concessione. Il Piano, corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria, nonché di specifica ed adeguata polizza assicurativa, dovrà essere approvato dal Comune che potrà

richiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di massima sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 5 – Divieto di effettuare pubblicità e disciplina degli impianti di diffusione sonora e delle comunicazioni di servizio

1. I concessionari saranno obbligati ad installare in posizione di massima visibilità all'inizio della passerella che conduce al mare, l'apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e dal Comune, recante l'informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti o servizi presso soggetti non autorizzati.
2. Sulle aree demaniali marittime del territorio è stabilito il divieto di effettuare pubblicità di qualunque tipo, anche mediante mezzi aerei, ad eccezione delle ipotesi previste dai successivi punti 3) e 5).
3. Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di altoparlanti possono funzionare esclusivamente nei seguenti orari: mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
4. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono escluse da tale limitazione di orario le comunicazioni relative ad emergenze.
5. I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.
6. La diffusione dei suddetti messaggi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico.
7. Possono essere espressamente autorizzate forme di pubblicità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle citate, nel caso sussistano comprovati motivi di interesse pubblico; in ogni caso lo svolgimento dell'attività pubblicitaria non può avvenire in forma itinerante, deve essere consentita esclusivamente all'interno degli appositi spazi a ciò dedicati all'interno degli stabilimenti balneari o nelle aree oggetto di autorizzazione stagionale, deve avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale, non deve interferire con le normali attività di balneazione e ricreative, né recare intralcio/molestia/disturbo ai bagnanti ed alla quiete pubblica.

Art. 6 – Disciplina del commercio, dell'attività fotografica, ritrattista, delle scuole di vela e nuoto e delle attività di locazione imbarcazioni e natanti

1. Sulle aree demaniali marittime comprese nel territorio del Comune di Cervia, è vietato l'esercizio del commercio in forma fissa ed itinerante di prodotti o servizi presso soggetti non autorizzati, eccetto per i successivi punti 2, 3, e 4, con le modalità e disciplina previste dall'apposita Ordinanza Sindacale.
1-bis. E' fatto divieto di acquisto di prodotti e servizi presso soggetti non autorizzati.
2. Durante la stagione balneare estiva, l'esercizio dell'attività fotografica e ritrattista in forma ambulante lungo la spiaggia è consentito a coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base del requisito dell'anzianità di frequenza.
Ogni autorizzato può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze ovvero stipulino con lo stesso un contratto di collaborazione.

Le generalità del collaboratore, nonché eventuali variazioni, devono essere comunicate al competente ufficio comunale.

Ogni soggetto autorizzato, compresi i collaboratori, deve portare in modo ben visibile l'apposito tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal Comune ed esibire il permesso a richiesta delle Autorità di vigilanza.

Nel periodo dal 15 al 30 giugno, previa comunicazione da dare al Comune, è consentito avvalersi di n° 2 collaboratori in prova alla volta e non ripetibili, che possono esercitare anche in assenza di autorizzazione, per un periodo massimo di 7 giorni a partire dalla data della comunicazione medesima. Il numero massimo dei collaboratori in prova di cui ogni autorizzato si può avvalere è fissato in 6.

Salvo espressa autorizzazione, è vietato condurre in spiaggia animali e/o utilizzare attrazioni artificiali per esercitare tale attività.

L'attività non deve arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti o pregiudicare o limitare le attività balneari.

Le attività autorizzate devono avere ad oggetto esclusivamente l'effettuazione di fotografie e ritratti, è vietata qualsiasi forma di commercio sull'arenile.

3. E' consentito l'esercizio dell'attività di scuola vela, nuoto, voga ecc. da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, per le scuole vela, alla verifica dell'iscrizione del richiedente alla FIV o altra associazione riconosciuta, per le scuole nuoto alla verifica del possesso del brevetto di istruttore.

L'esercizio delle attività di scuola vela (natanti con deriva mobile e/o tavole a vela windsurf) è, altresì, subordinato al possesso di un'autorizzazione per l'installazione di un corridoio di atterraggio e devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dalla competente Capitaneria di Porto di Ravenna, i corridoi di lancio-atterraggio devono essere posizionati fino alla distanza di metri 500 dalla battigia.

Nel caso di corridoi di lancio-atterraggio precedentemente autorizzati, è prevista la semplice comunicazione di attivazione da effettuare al Comune entro la medesima data.

Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità Marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.

Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività di balneazione, i corridoi di atterraggio devono rispettare una distanza minima, l'uno dall'altro, di metri lineari 100 ca., i soggetti titolari di concessioni aventi come scopo l'esercizio dell'attività di scuola vela avranno diritto di precedenza rispetto ad ogni altro richiedente.

Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee autorizzate e/o organizzate direttamente dall'Amministrazione possono essere autorizzati corridoi di atterraggio a distanze inferiori a 100 metri lineari l'uno dall'altro.

4. Durante la stagione balneare estiva è altresì consentito lo svolgimento dell'attività di Fly Board secondo le modalità stabilite dalla disciplina introdotta in materia dalla Capitaneria di Porto di Ravenna. Per lo svolgimento di tale attività, il Comune è tenuto a rilasciare esclusivamente l'autorizzazione per l'installazione del corridoio di lancio-atterraggio obbligatorio.

5. Per lo svolgimento delle attività di locazione imbarcazioni e natanti e' consentita la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, avente dimensione non superiore a mq 10.

L'orario massimo di apertura delle attività è fissato dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

Il numero massimo dei pedaloni che il singolo concessionario dello stabilimento può tenere, se abilitato all'esercizio dell'attività di noleggio o se autorizzato dal Comune, è fissato in 5.

Nel caso in cui l'attività di noleggio pedaloni sia svolta da altri soggetti, questi devono ottenere apposita autorizzazione dal Comune ed indipendentemente dal numero di concessionari con cui collaborano, il numero massimo di pedaloni utilizzabili è fissato in 30.

Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività balneari e promuovere la diversificazione dei servizi su tutto l'arenile di competenza, le attività di noleggio natanti devono rispettare una distanza minima, l'una dall'altra, di metri lineari 100 ca..

Le disposizioni precedenti relative al numero massimo di pedaloni utilizzabili non si applicano ai soggetti titolari di una concessione demaniale permanente avente quale scopo esclusivo l'attività di deposito, noleggio e rimessaggio natanti.

6. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, le imbarcazioni e i natanti oggetto delle attività di locazione regolarmente autorizzate possono, durante lo svolgimento dell'attività, essere temporaneamente ormeggiate nello specchio acqueo destinato alla balneazione, purchè non costituiscano intralcio al libero transito dei bagnanti e il numero massimo di imbarcazioni non sia comunque superiore a 10. In ogni caso, le imbarcazioni durante le ore notturne dovranno essere collocate sull'arenile e non dovranno, comunque, costituire intralcio al transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge.

Lo specchio acqueo, la battigia e la fascia di arenile demaniale immediatamente prospiciente antistanti le postazioni di salvamento, essendo strumentali alle attività di salvataggio, devono essere obbligatoriamente lasciati liberi da ogni intralcio.

Art. 7 – Attività di massaggio terapeutico ed estetico

1. Sulle aree demaniali marittime del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere e/o usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e/o strumentazione.

Art. 8 – Accessibilità

1. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili, nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, fermo restando le disposizioni previste dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii. circa l'obbligo di garantire l'accessibilità da parte dei soggetti predetti nell'ambito delle aree in concessione, i concessionari devono predisporre appositi percorsi, da posizionare anche fuori dalle aree in concessione sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione comunale, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nella licenza di concessione demaniale. Tali pedane dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare.

Art. 9 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge, per l'accesso e il transito dei veicoli, agevolazione dei servizi di contrasto all'abusivismo commerciale.

1. Ad eccezione dei mezzi di soccorso, e' vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature di qualsiasi tipo la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii..

2. Ad eccezione di quanto previsto ai punti successivi del presente articolo, è stabilito il divieto assoluto di accedere alle aree demaniali marittime con qualsivoglia tipo di veicolo.

3. I mezzi di polizia, soccorso e protezione civile possono accedere all'arenile senza limiti di orario e comunicazione, nonché posizionare gazebo mobili informativi o di contrasto all'abusivismo commerciale.

4. I mezzi e gli apprestamenti di contrasto all'abusivismo commerciale hanno la priorità e devono essere sempre garantite le condizioni per il loro svolgimento anche se non in servizio di emergenza, in particolare in merito al transito dei mezzi e la collocazione dei gazebo.

5. I titolari delle concessioni demaniali e degli stabilimenti sono tenuti a segnalare e fornire informazioni alle Forze dell'Ordine riguardo ad attività di abusivismo commerciale che subiscono nel proprio stabilimento, in particolare per la vendita "a catalogo" di merce contraffatta sotto gli ombrelloni o altre informazioni utili riguardo al fenomeno, sia direttamente che tramite la Coop Bagnini. Sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti del divieto di acquisto di prodotti o servizi presso rivenditori abusivi e della corrispondente sanzione educativa meglio disciplinata da apposita Ordinanza del Sindaco.

6. Possono accedere all'arenile senza limiti di orario, previa comunicazione da dare al Comune e all'Autorità marittima, i mezzi impiegati per effettuare interventi necessari ai fini del ripristino delle strutture balneari danneggiate da eventi eccezionali, i mezzi destinati a ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, i mezzi impiegati per l'esecuzione di lavori alle strutture autorizzati dalle Autorità competenti, nonché quelli impiegati durante la stagione invernale per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna.

7. Durante la stagione balneare estiva, i mezzi per la pulizia delle spiagge possono accedere all'arenile esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 9.00. In caso di eventi meteo marini eccezionali e di particolare gravità, previa comunicazione da dare al Comune e all'Autorità Marittima, l'accesso può essere prorogato fino alle ore 09.30. La comunicazione deve essere corredata della documentazione tecnica necessaria ad attestare l'eccezionalità dell'evento e la conseguente impossibilità di concludere le operazioni entro l'orario prestabilito.

8. I mezzi impiegati in occasione di manifestazioni, previa autorizzazione da richiedere al Comune almeno quindici giorni prima dell'evento, possono accedere all'arenile nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale.

9. I velocipedi, ad eccezione della fascia di battigia di 5 metri destinata al libero transito ed alle operazioni di soccorso e salvamento, possono accedere all'arenile nei limiti di orario di accesso previsti dalla presente Ordinanza, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. La velocità deve essere moderata e comunque adeguata a garantire che non vi siano pericoli per la sicurezza della persone. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, l'accesso è vietato in occasione di gare, manifestazioni sportive, o gruppi organizzati di ciclisti, quando il numero di partecipanti e/o le modalità di svolgimento costituiscono pericoli per la sicurezza.

Art. 10 – Disciplina per l'accesso all'arenile di animali

1. Durante "**la stagione balneare estiva**" ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii., è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvataggio e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi, previa comunicazione da dare al Comune, i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.

Tuttavia, dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 è consentito, tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo, l'accesso dei cani esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola;
- è vietato l'accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve garantire l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccoglitore;
- è comunque vietato l'accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica.

I concessionari hanno facoltà, nell'ambito del proprio impianto, nei limiti di cui alla disciplina prevista dall'Ordinanza regionale e secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

Il Comune, ad esclusione dei periodi di alta stagione caratterizzati da un elevato afflusso di persone in spiaggia, può autorizzare l'accesso temporaneo di animali all'arenile, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di breve durata che contribuiscono alla progressiva destagionalizzazione delle attività balneari, diversificando la serie dei servizi resi all'utenza e garantendo al contempo un richiamo mediatico con conseguente incremento delle presenze turistiche e benefici economici e d'immagine per tutte le attività economiche del territorio. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria a garantire che l'accesso avvenga in condizioni di massima sicurezza, sia limitato ad aree debitamente delimitate e vigilate ed avvenga nel rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, con l'immediata rimozione, a cura degli organizzatori, di eventuali residui organici e contestuale pulizia delle aree.

2. Durante **“la stagione balneare invernale mare d'inverno”** è consentito, senza limitazioni di orario, l'accesso dei cani nel rispetto delle medesime condizioni previste per l'accesso durante la stagione estiva dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

Art. 11 – Grandi eventi

In occasione di importanti eventi di pubblico interesse, che assicurano flussi turistici e/o visibilità nazionale e/o internazionale per la Città, i concessionari, ciascuno per le proprie aree di competenza (stabilimenti, attività di noleggio, scuole, ecc.), devono garantire la massima collaborazione in accordo con gli organizzatori e l'Amministrazione comunale, ove necessario mettendo a disposizione parte delle aree in concessione, per il tempo e le attività strettamente necessarie alla buona riuscita dell'evento.

Sanzioni

1. Fatte salve le violazioni di cui agli articoli sotto espressamente richiamati, le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi ed in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 - le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 Cod. Nav. commi 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alla disciplina del commercio di cui all'art. 6 comma 1, in caso di violazione al divieto di commercio in forma fissa e itinerante sulle aree demaniali, se il fatto non costituisce reato, verranno comminate le sanzioni di cui all'art. 29 comma 1 D.lgs 114 del 31 marzo 1998, in particolare il pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 di cui è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a euro 5.164,00 e la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Relativamente ed esclusivamente per le violazioni di cui ai disposti dell'art. 6 comma 1 bis e art. 10 - Disciplina per l'accesso all'arenile di animali-, sarà prevista una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, di cui è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.

Disposizioni comuni

1. Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari.
2. E' fatto obbligo di tenere presso la sede dello stabilimento balneare copia delle Ordinanze balneari e dell'ultima concessione demaniale rilasciata con allegata planimetria, nonché di esibire le autorizzazioni previste dalla presente Ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
4. La presente è trasmessa alle Forze dell'Ordine e alle Autorità competenti alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti previsti in caso di violazione.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La Dirigente

Maria Pia Pagliarusco / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate